

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA

## DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

6.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

#### INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):		Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.	75
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1939-XVII, n. 1215, concernente importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale.	72	Approvazione degli Accordi effettuati in Roma, mediante scambi di Note, fra l'Italia e il Venezuela, il 29 giugno 1939, in materia commerciale . . . . .	76
Aumento del contingente annuo di crino vegetale di origine e provenienza libica da ammettere alla importazione nel Regno, in franchigia da dazio doganale . . . . .	72	Approvazione dell'Accordo effettuato in Atene, mediante scambio di Note, il 14 giugno 1939 fra l'Italia e la Grecia, inteso a modificare, per quanto riguarda i contingenti, l'Accordo commerciale italo-ellenico del 15 gennaio 1938 . . . . .	77
Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) . . . . .	72	Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934 e del Protocollo che modifica l'articolo 11 dell'Accordo del 3 dicembre 1937 per regolare gli scambi commerciali . . . . .	78
Provvedimenti in materia di dazi doganali . . . . .	73	Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1 <sup>o</sup> marzo 1939 concernente l'esenzione dei diritti di dogana degli olii minerali impiegati nel traffico aereo . . . . .	78
Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, che accorda agevolazioni pel carbone coke impiegato per la produzione di ghise.	74	Nuove norme per la cessione obbligatoria dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero . . . . .	79
Modificazioni al testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali . . . . .	75		

**La riunione comincia alle 10.**

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Dall'Armi e Peverelli Giuseppe.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PASSARETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1939-XVII, n. 1215 concernente importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale. (322)**

MIORI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame ha lo scopo di aumentare la importazione di calciocianamide, in esenzione da dazio doganale, per far fronte alla insufficienza della produzione nazionale, per il fabbisogno della agricoltura, e merita, quindi, l'approvazione della Commissione. Formula poi il voto che, come avviene per i perfosfati, per i quali le organizzazioni economiche degli agricoltori hanno fabbriche che danno la possibilità di controllare i prezzi di produzione di questi concimi, si dia agli agricoltori anche una adeguata attrezzatura per la produzione degli azotati.

CAUVIN manifesta il suo dissenso dal voto espresso dal relatore. Gli agricoltori debbono limitarsi ai compiti loro propri e non provvedere anche a quanto riguarda la produzione o l'importazione dei concimi. Questo compito deve essere lasciato al commercio.

Fa presente che vi sono fabbriche cooperative che hanno iniziato la produzione in concorrenza con l'industria, ma poi hanno creduto opportuno di prendere accordi con gli industriali e non fanno più ad essi concorrenza.

Infine, per quanto concerne l'industria dei concimi, è di parere che convenga allargare più che sia possibile le concessioni agli industriali in modo da mettere in concorrenza i gruppi esistenti con i gruppi nuovi; sarà così possibile far fronte nel modo migliore ai bisogni del Paese.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Aumento del contingente annuo di crino vegetale di origine e provenienza libica da ammettere alla importazione nel Regno, in franchigia da dazio doganale. (331)**

CICOGNA, *Relatore*, ricorda che la produzione nazionale del crino vegetale, che è di origine e provenienza libica, assomma a circa 50-60 mila quintali in confronto al fabbisogno che è di 100 mila quintali. Gli impianti che esistono sono capaci di 15 mila quintali annui, limitatamente alla disponibilità di alfa da cui il crino si produce, perchè il maggiore contingente di alfa viene destinato alla produzione di cellulosa.

L'importazione si effettua essenzialmente dall'Algeria e dal Marocco. Unica cautela che occorre prendere in materia, è quella di evitare che il prodotto algerino venga in Italia attraverso la Libia. A questo si è provveduto chiedendo i certificati di origine che debbono essere controllati dall'Ente produttore, che è l'Unione Tripolina per la produzione del crino vegetale.

L'attuale disegno di legge provvede ad elevare il contingente annuo a 8 mila quintali. È da prevedere che questo contingente debba ancora essere aumentato sino alla saturazione della capacità produttiva della Libia.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato)

**Discussione del disegno di legge: Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (343)**

MACERATINI, *Relatore*, per facilitare l'approvvigionamento della materia prima occorrente alla produzione della cellulosa, non essendo sufficiente quella esistente nell'interno, il Governo Fascista fin dal 1934 ha accordato l'esenzione da ogni gravame doganale al legname proveniente dall'estero destinato alla produzione suddetta.

Infatti con Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1082 convertito nella legge 3 aprile 1935-XIII, n. 780, è stata consentita la importazione in esenzione da dazio di un contingente annuo di quintali 800,000 di legno comune rozzo destinato alla produzione della pasta meccanica e chimica (cellulosa).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Successivamente, riconoscendosi insufficiente detta quantità di contingente, con Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 177, convertito nella legge 11 aprile 1935, anno XIII, n. 887, è stato elevato a quintali 1,200,000.

Con l'attuazione dei piani autarchici ed il conseguente aumento delle fabbriche di cellulosa, anche l'accennato maggior contingente si è dimostrato insufficiente ai bisogni delle fabbriche stesse le quali, come è noto, forniscono le materie prime occorrenti, oltre che per la produzione degli esplosivi, a due importantissime branche dell'industria nazionale, e cioè della fabbricazione della carta e delle fibre tessili.

Di fronte a tale stato di cose si sono prospettate tre soluzioni:

ridurre la fabbricazione della carta o delle fibre tessili;

consentire l'introduzione del maggior legname occorrente, col pagamento però delle tasse doganali;

aumentare il contingente d'importazione in esenzione da dazio.

La limitazione della produzione cartaria (che assorbe la cellulosa prodotta con circa 2/3 del contingente) non era assolutamente possibile; quella delle fibre tessili avrebbe avuto una ripercussione sulle nostre correnti di esportazione ed avrebbe richiesto un aumento d'importazione di cellulosa.

Autorizzare l'introduzione col pagamento del dazio avrebbe avuto come conseguenza l'aumento del prezzo dei prodotti, e contemporaneamente una limitazione nell'esportazione delle fibre tessili.

Si è invece preferito aumentare il contingente elevandolo ad 1.800.000, quantità questa che si ritiene sufficiente a far fronte ai bisogni attuali delle fabbriche, che in prosieguo (anche in caso di aumento del numero di esse) avranno a disposizione altra materia prima nazionale (canna), della quale solo recentemente è stata intrapresa la coltivazione su larga scala.

A tanto si provvede col disegno di legge in discussione.

Il provvedimento in esame prescrive, inoltre, che la concessione del beneficio fiscale dovrà essere subordinata all'osservanza di formalità e cautele da determinarsi dal Ministero delle finanze, dirette ad accertare la effettiva ed integrale destinazione del legname alle industrie agevolate, il che assicura contro ogni possibilità di elusione delle finalità che il provvedimento medesimo mira a raggiungere.

Propone pertanto di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di dazi doganali. (344)**

BERNINZONE, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha per oggetto una modifica alla vigente tariffa doganale e la proroga di una agevolazione tariffaria già prevista con precedente decreto.

La modifica alla tariffa doganale riguarda in particolare la voce doganale n. 429 comprendente i registratori di cassa: in detta voce sono state sino ad oggi classificate per un rimando di repertorio anche le macchine affrancatrici, che formano oggetto dell'articolo 1° del disegno di legge. Per tali macchine il disegno di legge tende a creare una posizione a sè, con la voce specifica di tariffa 429-*bis*, la quale le comprenderà esclusivamente insieme alle loro parti staccate.

La ragione del provvedimento va ricercata nel fatto che con Regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 549, è stato modificato il dazio doganale dei registratori di cassa aumentato da lire 14.70 a lire 50 al chilogrammo per le macchine complete, ed a lire 65 al chilogrammo per le parti staccate.

Tale rilevante aumento dei diritti doganali di entrata sui registratori di cassa, trovava la sua giustificazione nella necessità di proteggere la produzione nazionale di detti apparecchi dalla concorrenza di talune industrie estere specialmente degli Stati Uniti e Germania, concorrenza che avrebbe impedito lo sviluppo di questo ramo di produzione già affermatosi nel nostro Paese. Gli aumenti doganali apportati alla voce 429 sono andati peraltro a colpire indirettamente anche le macchine affrancatrici, comprese, come si è detto, nella stessa voce di tariffa.

A questo riguardo il chiarimento che accompagna il disegno di legge afferma che l'industria nazionale, che molto lodevolmente ha iniziato, ma soltanto da poco tempo, la costruzione di macchine affrancatrici, lo avrebbe fatto limitatamente ai modelli piccoli, mentre per quelli grandi il mercato sarebbe tributario dall'estero e particolarmente dalla Germania.

È bene tenere presente che si tratta di macchine di costruzione piuttosto delicata, in quanto sono congegnate soltanto ed esclusivamente per assolvere un compito di tassa statale, come quella dell'affrancatura delle corrispondenze, ed a totalizzare l'ammontare delle affrancature effettuate.

Per tali motivi dette macchine sono opportunamente sigillate dalle competenti autorità governative e soggette a frequenti controlli, sicché appare ovvia la necessità che il funzionamento ne sia perfetto, chè altrimenti danni notevoli potrebbero derivare sia allo utente che allo Stato.

Il colpire dette macchine, la cui fabbricazione in Italia pur avendo progredito enormemente, non avrebbe raggiunto ancora il grado di perfezione richiesto, con dazio troppo elevato, significherebbe ledere gravemente gli interessi degli utenti.

Perciò il disegno di legge oltre a prevedere la creazione di una nuova voce doganale, specifica per le macchine affrancatrici, stabilisce per dette macchine un dazio di lire 30 al chilogrammo sensibilmente inferiore a quello ora vigente per i registratori di cassa.

Tale dazio risulta però più che doppio di quello esistente per la voce 429 prima del provvedimento del 27 marzo 1939. Tale aumento trova, tuttavia, la sua giustificazione nella opportunità di adeguare il trattamento doganale del prodotto al nuovo valore della lira, mantenendo così inalterata l'efficacia del dazio stesso.

L'oratore riterrebbe, però di mancare al suo dovere di relatore e di italiano, se, pure appoggiando il provvedimento in esame, per le ragioni su esposte, non proponesse alla Commissione di voler raccomandare ai Ministeri competenti di seguire molto da vicino gli sforzi fatti dai nostri industriali in questo settore, affinché non appena l'industria nazionale avrà raggiunto la sua completa efficienza, venga eventualmente variata la tariffa doganale attualmente proposta, in modo da salvaguardare l'industria stessa da una eventuale concorrenza estera disperditrice di nostra valuta.

Il disegno di legge in esame all'articolo 2, prevede inoltre la proroga sino al 31 dicembre 1940 dell'agevolazione doganale concessa, con decreto 18 luglio 1937, a favore della gomma elastica non vulcanizzata mescolata con ossido di zinco e con nero fumo, per la quale è previsto un dazio di lire 15 al quintale, in luogo del dazio di lire 183.50 al quintale.

La concessione mirava principalmente a consentire l'importazione di gomma grezza in Italia, da paesi di *clearing*, particolarmente dall'Inghilterra, anzichè da Paesi a valuta libera.

Per raggiungere tale scopo la gomma grezza non vulcanizzata originaria, come è noto, esclusivamente dei possedimenti coloniali, deve subire una lavorazione che la nazionalizzi in un paese col quale noi siamo legati da accordi di *clearing*.

La lavorazione in questo caso consiste precisamente nel mescolare la gomma ad altre sostanze come l'ossido di zinco e nero fumo, sostanze che la rendono anche meglio adatta ai suoi diversi impieghi. Naturalmente, per ovvie ragioni, il dazio è stato ridotto e calcolato in base al contenuto di ossido di zinco e di nero fumo, equiparando così all'incirca il trattamento di tale gomma mescolata a quello della gomma grezza introdotta in esenzione.

Il provvedimento ha dato buona prova, e sussistendo le ragioni che hanno motivato la concessione dell'agevolazione, è opportuno che la stessa venga prorogata sino al 31 dicembre 1940.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, che accorda agevolazioni pel carbone coke impiegato per la produzione di ghise. (345)**

LUXARDO, *Relatore*. Con Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, è stato concesso l'esonero dal dazio doganale e dal diritto fisso erariale per il carbone fossile e l'esonero dal dazio doganale pel carbone coke destinati alla produzione di ghise partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale.

Con lo stesso Regio decreto è stato inoltre consentito pel carbone coke metallurgico prodotto nel Regno, ed impiegato nella predetta produzione di ghisa, il rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale, corrispondente sul carbone fossile nazionale impiegato per la produzione del coke metallurgico stesso.

Si è venuto così a creare una disparità di trattamento tra coke estero e coke na-

zionale. Infatti, mentre l'agevolazione della franchigia doganale stabilita per il prodotto importato dall'estero è accordata per il coke in genere, e quindi sia a quello metallurgico che a quello da gas, l'agevolazione relativa al rimborso dal dazio doganale e del diritto erariale stabilita per il prodotto nazionale, si applica solo nei confronti del coke metallurgico. Ora è evidente come tale disparità di trattamento venga a porre in una condizione di inferiorità i produttori di ghisa con il sistema del forno elettrico, rispetto ai produttori di ghisa con il sistema dello alto forno. È noto, infatti, come per la produzione di ghisa col forno elettrico sia impiegato su maggiore scala il coke da gas anziché il coke metallurgico, e ciò sia per un riflesso tecnico, sia per un riflesso economico: dal punto di vista tecnico, in quanto, data la sua minore conduttività, il coke da gas risulta più adatto di quello metallurgico nella lavorazione della ghisa al forno elettrico; dal punto di vista economico in quanto esiste una sensibile differenza di prezzo tra il coke metallurgico e quello da gas. Oltre a ciò occorre tener presente che, affermandosi sempre più la tendenza ad effettuare la lavorazione delle ghise col sistema del forno elettrico anziché con quello dell'alto forno, è più conveniente utilizzare, per ridurre il costo di produzione della ghisa, il coke da gas, di cui altrimenti una parte potrebbe rimanere senza utile impiego. E poiché ai fini della siderurgia integrale, è necessario incoraggiare, per quanto possibile, la produzione di ghisa al forno elettrico, beninteso con impianti razionali e con recupero dei sottoprodotti, condizione già imposta con l'articolo 1 del Regio decreto 16 giugno 1938-XVI n. 996, è da ritenere che il disegno di legge inteso a sanare la disparità di trattamento tra coke metallurgico e coke da gas, sottoposto all'esame della Commissione, abbia la sua approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali. (346)**

COSTAMAGNA, *Relatore*, osserva che il provvedimento in esame tende ad ovviare ad alcuni inconvenienti presentatisi nella

pratica negli uffici doganali, specialmente in quelli di Genova e di Chiasso. Vi sono importatori ed esportatori che non hanno interesse a far decidere le vertenze in merito alla classificazione doganale delle merci, e non comunicano perciò gli elementi o i documenti che sono necessari. Per eliminare questo inconveniente il disegno di legge in esame stabilisce il termine di 60 giorni per la presentazione degli elementi o documenti predetti, e per la conseguente decadenza della controversia in caso di mancata presentazione.

Vi è poi per l'articolo 5 del testo unico un nuovo comma sostitutivo, di carattere puramente formale, che riguarda la sostituzione, nelle adunanze del Collegio dei periti doganali, del Direttore dell'Ufficio Tecnico centrale delle dogane e di quello dei laboratori chimici delle dogane.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (384)**

HELBIG, *Relatore*, rileva che i provvedimenti portati dal disegno di legge in esame sono tutti dettati da necessità di ordine valutario, e mirano a mettere alcune nostre industrie in condizioni di particolare vantaggio per sostenere la concorrenza dei prodotti similari sui mercati esteri.

Con l'articolo primo si ammette alla temporanea importazione il cadmio metallo, che serve per la fabbricazione di solfuro, tartrato, nitrato e ossido di cadmio, e ciò a causa della differenza esistente tra il costo del cadmio nazionale e il costo di quello proveniente dall'estero, per cui le ditte nazionali produttrici di sali e di ossidi di cadmio non potrebbero fronteggiare la concorrenza estera sui mercati internazionali senza l'importazione che viene proposta.

Si ammettono anche alla importazione temporanea le fascette di carta per l'applicazione su libretti di cartine di sigarette destinati alla esportazione. Anche questo provvedimento risponde ad una imprescindibile

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

necessità per l'importazione dei libretti stessi negli Stati che hanno istituito una imposta per i libretti di cartine di sigarette.

I provvedimenti contemplati nell'articolo 2 concernenti le concessioni di importazione temporanea di fili di ferro per la fabbricazione di lana di acciaio e di dischi di ferro per la fabbricazione di paglia di acciaio, offrono il vantaggio alla nostra industria di poter guadagnare mercati stranieri. Si tratta di materia prima che noi importiamo dalla Germania con minima spesa, e che riesportiamo, dopo averla lavorata, verso la Francia, l'Inghilterra, la Jugoslavia e l'Argentina con grande utile economico.

Deve poi ricordare che in base alla lettera B dell'articolo 2 è ripristinata l'importazione dei semi di ricino per la estrazione dell'olio. L'Italia è un paese esportatore di questo prodotto; e specialmente nelle attuali contingenze vi è moltissima richiesta di esso. Poichè le colture nazionali non riescono a sopperire all'enorme fabbisogno di materia prima, è stato necessario ricorrere al ripristino dell'importazione.

L'articolo 3 concerne la proroga della temporanea importazione di caseina per la fabbricazione della carta patinata, ed anche per la fabbricazione di legni compensati. Così si metterà la nostra industria in condizione di poter esportare con nostro vantaggio economico i prodotti elaborati, specialmente i compensati, in concorrenza con l'industria similare straniera.

Con l'articolo 4 si revoca la temporanea importazione di perle coltivate. Queste perle, che venivano dal Giappone, dovevano essere sottoposte ad un lavoro di cernita che consentiva di poterne utilizzare soltanto il 57 per cento; da ciò la necessità di immettere nel consumo nazionale la differenza, esportando solamente la parte residua. Dal punto di vista valutario i conti non tornavano. È stato quindi necessario di sopprimere questa importazione.

Quasi irrilevante è il provvedimento col quale si eleva da 25 a 50 chilogrammi il limite della esportazione temporanea dei tessuti di ogni specie, e così anche di scarsa importanza è la disposizione concernente la temporanea esportazione dei vasetti di vetro imbarcati, per provviste di bordo, pieni di prodotti zuccherati e destinati ad essere vuotati. Per questo non vi è nulla da aggiungere a quanto è detto nella relazione ministeriale.

Il complesso di questi provvedimenti è dettato da evidenti necessità, e quindi se ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione degli Accordi effettuati in Roma, mediante scambi di Note, fra l'Italia e il Venezuela il 29 giugno 1939, in materia commerciale. (426)**

CASTELLI, *Relatore*, ricorda l'importanza che hanno assunto gli scambi commerciali fra l'Italia e il Venezuela, precisando che negli ultimi cinque anni il Venezuela, tra le Repubbliche Sud-americane, occupa il terzo posto negli scambi con l'Italia. Dai 12 milioni del 1934 si è saliti a 60 milioni nel 1938, quindi si ha un volume quintuplicato. È anche da rilevare che in questi scambi col Venezuela, noi siamo divenuti creditori, perchè le importazioni dal Venezuela in Italia nel 1938 si sono aggirate sui 18 milioni, contro circa 43 milioni di esportazioni dall'Italia nel Venezuela.

Vi sarebbero in generale grandi possibilità di sviluppo degli scambi tra i due Paesi in base agli accordi che la Commissione è chiamata ad approvare col disegno di legge in esame; questi accordi, però, sono stati fatti in un periodo in cui l'importazione del caffè era in pieno vigore, mentre oggi le condizioni sono mutate.

Rileva, poi, che due sono le innovazioni interessanti contenute in questi accordi: in primo luogo l'applicazione della clausola della nazione più favorita, ed in secondo luogo la corresponsione dei pagamenti in moneta pregiata.

Propone l'approvazione di questo disegno di legge che contempla accordi che potranno dar luogo ad un ulteriore forte sviluppo delle nostre esportazioni, in cambio di materie prime che ci sono necessarie e che possono anche esse contribuire all'aumento della ricchezza nazionale.

LUXARDO osserva che per alcune repubbliche dell'America centrale non basta stabilire negli accordi il trattamento generico della nazione più favorita, ma bisogna specificare per singole materie e prodotti, ed anche per produttori, le voci alle quali si applicano le clausole, perchè altrimenti avvengono evasioni.

GERVASIO conviene sull'osservazione fatta dal Consigliere nazionale Luxardo: bisogna arrivare alla precisazione del prodotto,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della marca e del produttore. Ma è perciò che, mentre in tutti gli altri trattati si parla genericamente della clausola della nazione più favorita, qui è stata inserita la precisazione che sia applicata « incondizionatamente e illimitatamente » la clausola della nazione più favorita. Quindi nel caso presente ogni preoccupazione dovrebbe essere fuori di luogo.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo effettuato in Atene, mediante scambio di Note, il 14 giugno 1939 fra l'Italia e la Grecia, inteso a modificare, per quanto riguarda i contingenti, l'Accordo commerciale italo-ellenico del 15 gennaio 1938. (428)**

DEL GIUDICE, *Relatore*, rileva che questo provvedimento ha grande importanza perchè riguarda uno di quei Paesi mediterranei, nei quali nel corso degli ultimi anni gli scambi commerciali con l'Italia avevano subito delle fortissime falcidie, la Grecia, e prende in esame i dati degli scambi tra la Grecia e la grandi Nazioni europee, come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e l'Italia, dal 1933 al 1938, specialmente per quanto riguarda l'importazione dei filati di cotone e cucirini, dei tessuti di lana pura e dei filati di lana. Si desume da queste cifre una grande riduzione delle importazioni da tutti gli altri Paesi a vantaggio di quelle della Germania, che, attraverso il sistema del *clearing*, ha potuto esportare in Grecia grandi quantità di merci e prodotti germanici, e specialmente di filati.

Richiama incidentalmente l'attenzione della Commissione su un errore di stampa contenuto nella lista A, al numero della tariffa 33-35 a) Pesce fresco, contingente annuale in lire italiane, 4,150,000. Evidentemente si tratta di un errore. La cifra esatta sarà di 1,450,000.

Rileva, poi, l'importanza del fatto che in Grecia esiste un doppio regime commerciale di importazione. Vi sono contingenti che sono dati liberamente al commercio, senza limitazione, e vi sono invece contingenti speciali per cui possono entrare determinate merci soltanto di determinata provenienza.

In questo l'Italia aveva una posizione debole, cioè doveva entrare in concorrenza con gli altri paesi. L'accordo presente estende considerevolmente le importazioni in regime

speciale, vale a dire estende la zona riservata alle esportazioni italiane. Inoltre per la prima volta si vedono apparire in questo accordo, o si trovano ingrandite considerevolmente, le voci del formaggio parmigiano, delle macchine da cucire, delle macchine industriali, delle macchine da scrivere, della orologeria, dell'acido citrico, degli olii essenziali, dei cartoni per la fabbricazione di valigie, delle vetture automobili, degli *chassis* per camions, dei pneumatici e delle camere d'aria. Quindi il provvedimento è da salutare con viva soddisfazione, e per quello che è in se stesso e per i sintomi che può rappresentare.

FRANCO GUIDO osserva che l'importazione di pesce fresco dalla Grecia non raggiunge neanche la somma di 100,000 lire l'anno. Non si tratterebbe quindi di correggere soltanto l'errore di stampa segnalato dal relatore, ma di provvedere ad una riduzione della cifra contingentata.

DEL GIUDICE, *Relatore*. Le cifre dei contingenti di importazione o di esportazione contenute nei trattati non debbono corrispondere necessariamente alle cifre degli scambi realmente effettuati, ma, nell'interesse dei singoli contraenti, possono essere maggiori o minori. Che vi siano o no le merci o i prodotti da scambiare è una cosa differente. In via generale, dati i bisogni della economia e dell'alimentazione italiana in questo periodo, ritiene, senza voler in questa sede entrare in una discussione sulla politica ittica italiana, che non si debba procedere, per quanto riguarda l'importazione di pesce, ad un protezionismo male inteso.

FRANCO GUIDO chiarisce che egli con la sua osservazione ha inteso riferirsi soltanto a una situazione di fatto, quale risulta dalle cifre delle importazioni di questi ultimi anni, senza far riferimento alla politica ittica, che potrebbe essere discussa in sede corporativa.

Ritiene inoltre opportuno di aggiungere che la maggiore importazione di pesce che si faceva anni addietro dalla Grecia, proveniva in realtà dalla Turchia per il tramite della Grecia, per modo che il pesce così importato veniva a costare più caro. Il pesce si compra invece ora direttamente dalla Turchia, dove c'è un nostro ufficio acquisti che tratta il prezzo.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934 e del Protocollo che modifica l'articolo 11 dell'Accordo del 3 dicembre 1937 per regolare gli scambi commerciali. (429)**

DELFINO, *Relatore*, ricorda che l'accordo italo-bulgaro del 30 luglio 1934, fra le altre clausole, conteneva la voce prugne bulgare Kustendil, con la quale si convenzionava il diritto di lire 7.35 per quintale a favore della Bulgaria, fino alla concorrenza di 5.000 quintali per anno. È successo poi che gli Stati Uniti, venuti a conoscenza di questa facilitazione notevolissima concessa alla Bulgaria, hanno richiesto che l'Italia facesse una simile convenzione doganale anche a favore delle prugne importate dalla California. Ciò avrebbe costituito un danno grave per l'Italia. Per questo il nostro Governo ha ottenuto che la Bulgaria rinunziasse alla convenzione, sicché le prugne bulgare importate in Italia saranno soggette non più al dazio di lire 7.35, ma al dazio generale di lire 160. Se ne importeranno di meno.

Per quanto riguarda l'altra voce che è più importante, quella delle pelli, osserva preliminarmente che nella traduzione della parola francese «pelleterie», fatta nella relazione ministeriale, si è incorsi in una svista, traducendola per pelletteria, mentre invece bisogna dire pellicceria.

La Bulgaria aveva a suo favore una esenzione completa di dazio per le pelli da pellicceria da importare in Italia.

Questa esenzione è stata ora abolita, perchè il nostro Governo si è preoccupato di proteggere l'industria della pelliccia italiana, che si sviluppa specialmente nell'Alto Adige.

In cambio di queste due facilitazioni accordate al nostro Paese, la Bulgaria ha chiesto ed ottenuto a suo favore facilitazioni nel campo tessile, e più precisamente nel campo cotoniero, nel senso che si è accettato dall'Italia un aumento dei dazi sui filati, ma non per quanto riguarda i tessuti. Si tratta di piccoli aumenti, che non possono avere nessuna influenza sulla possibilità della esportazione italiana, perchè tutti i mercati balcanici in questo momento sono alla ricerca più intensa di filati italiani.

Esprime poi il voto, per il maggiore vantaggio della economia italiana, che l'esportazione dei filati sia contenuta in limiti ristretti per fare invece posto ad una maggiore espor-

tazione di tessuti fini, col risultato di utilizzare maggiore quantità di lavoro italiano e di averne un bilancio valutario più favorevole.

Per quanto riguarda la modificazione del protocollo dell'Accordo stipulato in Roma il 3 dicembre 1937 tra l'Italia e la Bulgaria, si tratta di una questione di pura formalità. Avevamo un termine di scadenza e un termine di preavviso per la disdetta; il termine di scadenza è stato prorogato e quello di preavviso è stato allargato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1° marzo 1939 concernente l'esenzione dei diritti di dogana degli oli minerali impiegati nel traffico aereo. (431)**

D'HAVET, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge s'intende dare approvazione alla Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1° marzo 1939 per l'esenzione dai diritti di dogana dei carburanti e lubrificanti impiegati nel traffico aereo. La Convenzione fu stipulata in seguito ad una Conferenza internazionale tenuta a Londra dal 21 febbraio al 1° marzo 1939, alla quale parteciparono 47 Stati. In materia di convenzione l'iniziativa sarebbe spettata alla Società delle Nazioni, ma su proposta dell'Inghilterra, la Conferenza internazionale fu tenuta a Londra anzichè a Ginevra, per ottenere la partecipazione ad essa di tutti gli Stati che erano fuori della Lega, e specialmente dell'Italia e della Germania. La Convenzione fu firmata da 27 Stati sui 47 partecipanti.

L'Italia partecipò attivamente per quanto riguarda la questione della adesione delle Colonie e dei Possedimenti alla Convenzione stessa, che fu regolata su nostra proposta nel senso contenuto nella Convenzione stessa, che ogni Paese, all'atto della firma o della ratifica della Convenzione, si riservava di fare aderire le proprie Colonie e Possedimenti.

Segnala poi la risoluzione di una questione di principio che ha pure la sua importanza: la Convenzione doveva essere stilata, secondo il sistema ginevrino, in inglese e in francese. Su richiesta dell'Italia e della Germania, che fu vivamente osteggiata da parte di tutti gli altri Paesi, ma che alla fine fu



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sostenuta anche dall'Inghilterra, la Convenzione fu stilata soltanto in un testo ufficiale francese, con la traduzione ufficiale nelle lingue dei Paesi che l'avessero chiesta. In questo modo si può dire che tramonti la tradizione ginevrina degli accordi e convenzioni internazionali stilati soltanto nei due testi ufficiali inglese e francese.

In complesso questa Convenzione mira a facilitare il traffico aereo internazionale e a disciplinare in modo unitario le concessioni che erano già fatte sotto il regime della reciprocità da parte degli Stati alle singole linee aeree.

Rileva pure che con questa Convenzione si mira a estendere la concessione della franchigia anche ai combustibili ed ai lubrificanti contenuti nei serbatoi di aeromobili private.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Nuove norme per la cessione obbligatoria dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero. (439)**

DINI, *Relatore*, ricorda che i cittadini italiani che possedevano titoli esteri o titoli italiani emessi all'estero, erano obbligati a cederli come valuta al Regio Tesoro, per il tramite dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, alle condizioni che furono stabilite coi Regi decreti-legge 28 agosto 1935, n. 1614; 7 agosto 1936, n. 1631; e 28 dicembre 1936, n. 2197.

Le operazioni di cessione, di cui trattasi, sono presso che ultimate, sicchè il Regio Tesoro vuole chiudere questa gestione. L'articolo 1 del disegno di legge in esame stabilisce appunto che le funzioni, fino ad oggi esercitate dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, verranno da oggi esercitate dall'Istituto predetto per conto e nell'interesse proprio. Le condizioni alle quali questi titoli saranno acquistati dall'Istituto Nazionale per i cambi sono diverse da quelle praticate fino ad oggi, e sono stabilite negli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

L'articolo 4 dispone, invece, che il corrispettivo della cessione dei titoli sia dato non in denaro ma in buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1944, con godimento corrente, calcolati alla pari salvo conguaglio, sulla cedola in corso, degli interessi alla data dell'operazione; il che praticamente significa che con la cessazione della gestione da parte del Tesoro dello Stato, viene a cessare la emissione di questi titoli, e perciò l'Istituto Nazionale per i cambi si provvederà di tali titoli sul libero mercato, anche con un certo utile, perchè essi sono attualmente sotto alla pari.

Si ritiene, però, che presso l'Istituto vi sieno operazioni, in numero limitatissimo, che non sono ancora regolate; e ciò nè per fatto dell'Istituto stesso nè per fatto del cedente. Per queste il disegno di legge prevede un periodo di sei mesi nel quale il cedente, purchè ne faccia esplicita richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, possa optare fra le condizioni di vendita dei titoli previste dalla legge stessa, e le condizioni più favorevoli precedentemente vigenti.

Conclude proponendo l'approvazione integrale del disegno di legge.

SERONO osserva che i pagamenti non procedono con la rapidità desiderata. Raccomanda, quindi, perchè si provveda possibilmente ad accelerarli in modo da andare incontro ai desideri e ai bisogni dei cedenti, se industriali.

GERVASIO fa presente che i buoni del Tesoro che vengono consegnati in cambio dei titoli esteri o dei titoli italiani emessi all'estero, sono sul mercato quotati a 94-95 anzichè a 100, sicchè il possessore di essi, vendendoli, risente una perdita di 5 o 6 punti.

DINI, *Relatore*, bisogna riferirsi al decreto del 28 agosto 1935, n. 1314, sul quale dà ulteriori chiarimenti. Se il possessore dei buoni non li vende, ricava intanto l'interesse del 5 per cento, e realizzerà nel 1944 alla pari i buoni del Tesoro ricevuti in pagamento.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11.45.**



**ALLEGATO.**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1939-XVII, n. 1215, concernente importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale. (322)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1939-XVII, n. 1215, concernente importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale.

**Aumento del contingente annuo di crino vegetale di origine e provenienza libica da ammettere alla importazione nel Regno, in franchigia da dazio doganale. (331)**

ARTICOLO UNICO.

Il contingente annuo di crino vegetale, anche arricciato, di origine e provenienza dalla Libia, da ammettere alla importazione nel Regno in franchigia da dazio doganale, stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1939-XVII, n. 270, è elevato da quintali 500 a quintali 8,000.

**Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (343)**

ARTICOLO UNICO.

La nota sotto la voce 604-a/1 della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come appresso:

« Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) è ammesso alla importazione in esenzione da dazio entro i limiti di un contingente annuo di quintali 1,800,000, sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo anche il legno semplicemente spaccato ».

**Provvedimenti in materia di dazi doganali. (344)**

ART. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali è apportata la seguente modificazione:

N° e lettera della tariffa	N° della statistica	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Unità	Dazio generale	Coeff. di miglioramento
429 bis	1274 bis	Macchine affrancatrici e loro parti.	Kg.	30	—

ART. 2.

È prorogato al 31 dicembre 1940-XIX il termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, numero 1791, convertito nella legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 372, concernente una modificazione al trattamento doganale della gomma elastica, non vulcanizzata, mescolata con ossido di zinco o nerofumo, da classificare sotto la voce 826, lettera c) della vigente tariffa generale dei dazi doganali.

**Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, che accorda agevolazioni per il carbone coke impiegato per la produzione di ghise. (345)**

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 996, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 277, che accorda agevolazioni doganali a favore del carbone fossile e del coke impiegato nella produzione di ghisa, è sostituito dal seguente:

« Per il carbone coke ottenuto nel Regno, impiegato nella indicata produzione, secondo quanto dispone l'articolo 1, è concesso il rimborso del dazio doganale e del diritto

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fisso erariale corrisposto sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di detto coke ».

**Modificazioni al testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali (346)**

ART. 1.

All'articolo 1 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, è aggiunto il seguente comma:

« La controversia non avrà ulteriore corso e la merce sarà classificata secondo la richiesta della dogana se:

« a) entro sessanta giorni da quello dell'accettazione della dichiarazione, oppure

« b) entro sessanta giorni da quello della comunicazione del risultato di analisi, quando ad essa sia stato fatto ricorso, il proprietario della merce o il suo rappresentante non abbia fornito alla dogana tutti gli elementi necessari alla compilazione del verbale o non si sia prestato all'eseguimento delle altre modalità prescritte dal precedente comma, oppure non abbia firmato il verbale stesso ».

ART. 2.

Nell'articolo 5 del predetto testo unico, quale risulta dal Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, il comma:

« Intervengono alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti di loro competenza e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane o il funzionario che lo sostituisce e il direttore dei laboratori chimici delle dogane o un chimico capo da esso incaricato », è *sostituito dal seguente*:

« Intervengono alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti di loro competenza e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane e il direttore dei laboratori chimici delle dogane o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono ».

**Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (384)**

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al Regio decreto-legge 18 di-

cembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Cadmio metallo . . .	Per la fabbricazione di solfuro, tartrato, nitrato e ossido di cadmio. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1940).	Kg. 50	sei mesi
Fascette di carta . . .	Per l'applicazione su libretti di cartine di sigarette destinati alla esportazione.	Kg. 50	sei mesi

ART. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) Fili di ferro per la fabbricazione di lana di acciaio. (Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166).

L'agevolezza viene estesa anche ai dischi di ferro per la fabbricazione di paglia di acciaio.

Le concessioni sono valevoli fino al 31 dicembre 1940-XIX.

b) Semi di ricino per la estrazione dell'olio. La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940-XIX. (Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

ART. 3.

La temporanea importazione di caseina per la fabbricazione della carta patinata, prevista dall'articolo 1 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731, è prorogata fino al 30 giugno 1940-XIX, e viene estesa alla fabbricazione di legni compensati.

ART. 4.

La temporanea importazione di perle coltivate, per effettuarne la cernita e la mon-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tatura, prevista dal Regio decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 74, è revocata.

ART. 5.

È abolito il limite di chilogrammi 25 fissato dall'articolo 80 del Regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il Regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, per i tessuti di ogni specie temporaneamente importati per essere ricamati.

ART. 6.

È concessa la temporanea esportazione dei vasetti di vetro imbarcati, per provviste di bordo, pieni di prodotti zuccherati e destinati ad essere vuotati.

**Approvazione degli Accordi effettuati in Roma, mediante scambio di Note fra l'Italia e il Venezuela, il 29 giugno 1939 in materia commerciale. (426)**

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi effettuati in Roma, mediante scambi di Note, fra l'Italia e il Venezuela, il 29 giugno 1939 in materia commerciale.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nei termini di cui agli accordi anzidetti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA  
ALL'INCARICATO D'AFFARI  
DEGLI STATI UNITI DEL VENEZUELA IN ROMA.

Roma, 29 giugno 1939.

*Signor Incaricato d'Affari,*

Ho l'onore di prendere atto con la presente Nota che, come risultato delle Conversazioni avute con la S. V. al fine di regolare le relazioni commerciali tra i nostri due Paesi mediante un *Modus vivendi* addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-venezuelano del 19 giugno 1861, siamo giunti al seguente Accordo:

ART. 1.

Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo di applicare reciprocamente all'importazione dei prodotti naturali o fabbricati originari e provenienti dall'Italia e dai territori sottoposti alla sua sovranità ed ai prodotti naturali o fabbricati originari e provenienti dal Venezuela il trattamento doganale, incondizionatamente ed illimitatamente, della Nazione più favorita.

Il trattamento di cui sopra non sarà applicabile:

- a) alle agevolazioni che ciascuno dei due Paesi abbia concesso o concederà nel futuro ai Paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;
- b) agli obblighi contratti da una delle Parti in virtù di una unione doganale già conclusa o che sarà conclusa nel futuro;
- c) ai vantaggi che l'Italia ha accordato o potrebbe accordare in avvenire alle proprie Colonie e Possedimenti.

ART. 2.

L'Italia accorderà alle merci originarie e provenienti dal Venezuela contingenti semestrali di importazione nel Regno per un valore uguale alle esportazioni italiane nel Venezuela durante il semestre precedente.

ART. 3.

I pagamenti relativi alle esportazioni in Italia di prodotti venezuelani e di prodotti italiani nel Venezuela saranno effettuati in moneta libera di corso internazionale, al cambio più favorevole concesso ad un terzo Paese qualsiasi, nell'intesa che, da parte dell'Italia, sarà assicurato agli importatori il trasferimento delle divise necessarie al pagamento delle somme dovute.

Nel caso in cui fosse stabilito nel Venezuela il controllo dei cambi, sarà assicurato agli importatori il trasferimento delle divise necessarie per il pagamento delle somme dovute.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Verranno istituiti due conti di carattere statistico per l'evidenza di tutti i pagamenti eseguiti in esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.

Nei detti conti ognuno dei due Paesi registrerà il valore *FOB* delle merci importate dall'altro Paese.

Allo scopo di constatare la situazione dei pagamenti in questione, l'« Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero » e l'« Oficina Nacional de Centralización de Cambios », o altro organismo che il Governo del Venezuela designi, si trasmetteranno ogni mese una situazione delle registrazioni effettuate nei conti statistici sopracitati. I due Istituti prenderanno all'uopo i necessari accordi tecnici.

ART. 5.

Alla fine di ciascun anno si procederà a stabilire il valore delle importazioni effettuate dai due Paesi.

Il saldo che si fosse prodotto a svantaggio di uno dei due Paesi sarà trasferito a favore del medesimo nell'anno seguente, per essere coperto con importazioni da parte dell'altro Paese, anche nel caso in cui alla fine dell'anno fosse cessata la validità dell'Accordo.

ART. 6.

Il presente Accordo entrerà in vigore da questa data per la durata di un anno, potendosi rinnovare con o senza modificazioni alla fine di detto periodo. A tal scopo, ognuna delle Parti Contraenti informerà l'Altra, tre mesi prima della scadenza di questo Accordo, se si propone o meno di rinnovarlo.

Vogliate gradire, Signór Incaricato d'Affari, i sensi della mia distintissima considerazione.

CIANO.

L'INCARICATO D'AFFARI DEGLI STATI UNITI  
DEL VENEZUELA IN ROMA  
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA.

Roma, 29 de junio de 1939.

*Señor Ministro :*

Tengo el honor de dejar constancia por la presente nota de que como resultado de las conversaciones que he tenido con Vuestra Excelencia para regular las relaciones comerciales entre nuestros dos países mediante un *Modus Vivendi* adicional al Tratado de 19 junio de 1861, hemos llegado al siguiente acuerdo:

ARTÍCULO 1.

Las Altas Partes Contratantes convienen en aplicar reciprocamente a la importación de los productos naturales o fabricados originarios y provenientes de Italia y de los territorios bajo su soberanía, y a los productos naturales o fabricados originarios y provenientes de Venezuela el tratamiento aduanero, incondicional y sin limitación, de la nación más favorecida.

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

Dicho tratamiento no será aplicable:

- a) a los favores que cualquiera de los dos países haya concedido o concediere en el futuro a países limítrofes para facilitar el tráfico fronterizo;
- b) a las obligaciones que haya contraído o contrajese en lo futuro en virtud de una unión aduanera;
- c) a las ventajas que Italia haya acordado o pudiese acordar en lo futuro a sus colonias y posesiones.

ARTÍCULO 2.

Italia otorgará a los productos originarios y provenientes de Venezuela contingentes semestrales de importación en el Reino por un valor igual al de las exportaciones italianas a Venezuela durante el semestre precedente.

ARTÍCULO 3.

Los pagos relativos a las exportaciones de productos venezolanos a Italia y de productos italianos a Venezuela se efectuarán en monedas libres de curso internacional, al cambio más favorable concedido a cualquier tercer país, en la inteligencia de que, por parte de Italia, se asegurará a los importadores el transferimiento de las divisas necesarias para el pago de las cantidades de que sean deudores. En el caso de establecerse en Venezuela el control de cambios se asegurará a los importadores el transferimiento de las divisas necesarias para el pago de las cantidades de que sean deudores.

ARTÍCULO 4.

Se abrirán dos cuentas de carácter estadístico para la constancia de todos los pagos efectuados en ejecución del presente Acuerdo.

En dichas cuentas cada uno de los dos países registrará el valor *FOB* de los productos importados de otro país.

A fin de verificar la situación de los pagos en cuestión, el « Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero » de Italia y la « Oficina Nacional de Centralización de Cambios », de Venezuela u otro organismo que el Gobierno de Venezuela designe, se transmitirán mensualmente un estado de los registros efectuados en las citadas cuentas estadísticas.

Ambos organismos celebrarán al respecto los acuerdos técnicos necesarios.

ARTÍCULO 5.

A fin de cada año se procederá a establecer el valor de la importaciones efectuadas por los dos países. El saldo que pueda haberse producido en contra de uno de los dos países será transferido a favor del mismo al año siguiente, para ser cubierto con las importaciones por parte del otro país, aún en el caso de que a fin de año, cesara la validez del Acuerdo.

ARTÍCULO 6.

El presente Acuerdo entrará en vigor en esta fecha por un período de un año, pudiendo ser renovado, con o sin modificaciones, a la expiración del dicho período. A este efecto, cada Parte Contratante informará a la otra, con tres meses de anticipación de la fecha de la expiración de este Acuerdo, si se propone a nó renovarlo.

Válgome de la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia la seguridad de mi más alta consideración.

J. M. CASAS BRICENO

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA  
ALL'INCARICATO D'AFFARI  
DEGLI STATI UNITI DEL VENEZUELA IN ROMA

Roma, 29 giugno 1939.

*Signor Incaricato d'Affari,*

In rapporto al *Modus vivendi* in data d'oggi, Addizionale al Trattato di Commercio e Navigazione stipulato tra l'Italia ed il Venezuela il 19 giugno 1861, mi è gradito di sottoporre il seguente Accordo provvisorio:

In considerazione del fatto che il presente semestre è assai avanzato, le due Parti Contraenti hanno convenuto di regolare il loro commercio a partire dal 1° gennaio 1939, sino ad oggi, sulla base dell'esportazione italiana nel Venezuela nello stesso periodo. Il Governo Italiano concederà a tale scopo le licenze corrispondenti distribuite conformemente ai contingenti stabiliti nell'articolo 1° della nota della medesima data, e saranno cumulabili secondo le norme dell'articolo terzo. Il rimanente del primo semestre del corrente anno sino al primo luglio sarà regolato d'accordo con il medesimo procedimento.

Vogliate gradire, Signor Incaricato d'Affari, i sensi della mia distintissima considerazione.

CIANO.

L'INCARICATO D'AFFARI DEGLI STATI UNITI  
DEL VENEZUELA IN ROMA  
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA.

Roma, 29 de junio de 1939.

*Excelencia:*

Con relación al *Modus Vivendi* de esta fecha, adicional al Tratado de Comercio y Navegación celebrado entre Italia y Venezuela el 19 de junio de 1861, me es grato dejar constancia del siguiente acuerdo provisional:

En vista de lo avanzado del presente semestre, las dos Partes Contratantes han convenido en regular su comercio a partir del 1° de enero del 1939 hasta la fecha, sobre la base de las exportaciones italianas a Venezuela durante el mismo periodo. El Gobierno italiano concederá al efecto las licencias correspondientes distribuidas de acuerdo con los cupos establecidos en el artículo primero de la Nota de esta misma fecha, y serán acumulables según el artículo tercero.

El resto del primer semestre del presente año, hasta el 1° de julio, será regulado de acuerdo con el mismo procedimiento.

Válgome de la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

J. M. CASAS BRICENO.

**Approvazione dell'Accordo effettuato in Atene,  
mediante scambio di Note, il 14 giugno  
1939 fra l'Italia e la Grecia, inteso a mo-  
dificare, per quanto riguarda i contingenti,  
l'Accordo commerciale italo-ellenico del  
15 gennaio 1938 (428)**

ARTICOLO UNICO.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo effettuato in Atene, mediante scambio di note, il 14 giugno 1939 fra l'Italia e la Grecia, inteso a modificare, per quanto riguarda i contingenti, l'Accordo commerciale italo-ellenico del 15 gennaio 1938.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LA LEGAZIONE D'ITALIA IN ATENE  
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI GRECIA

Athènes, le 14 juin 1939.

Monsieur le Ministre,

En me référant aux conversations qui ont eu lieu au sujet des modifications à apporter à l'Accord Commercial entre la Grèce et l'Italie, signé à Rome le 15 janvier 1938, en vue de développer les échanges commerciaux entre les deux Pays, j'ai l'honneur de Vous communiquer que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui suit:

1<sup>o</sup> La liste des contingents de marchandises originaires et en provenance de la Grèce à importer en Italie, dont il est question à l'article 1 de l'Accord susdit, est remplacée par la liste A ci-annexée.

2<sup>o</sup> La liste des contingents spéciaux que le Gouvernement hellénique s'engage à octroyer pour l'importation des marchandises italiennes en Grèce, dont il est question à l'article 2 de l'Accord susdit, est remplacée par la liste B ci-annexée.

En outre le Gouvernement hellénique s'engage à apporter, à son régime de contingentement, la modification suivante:

50 K - Pipes en bruyère - passage au tableau B.

Toute autre dispositions de l'Accord du 15 janvier 1938, reste inchangée.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

GRAZZI.

LISTE A.

LISTE DES CONTINGENTS DE MARCHANDISES ORIGINAIRES  
ET EN PROVENANCE DE LA GRÈCE À IMPORTER EN ITALIE.

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en Lires italiennes
33-35 a)	Poissons frais . . . . .	1,450,000
83	Olives sèches . . . . .	100,000
84 b)	Raisins secs . . . . .	600,000
88	Caroubes . . . . .	1,000,000
98 a) 1	Olives en saumure . . . . .	300,000
115 a) 1	Tabacs en feuilles . . . . .	18,000,000
118	Olives fraîches destinées au pressurage . . . . .	1,450,000
125 e)	Huile d'olive . . . . .	20,000,000
248 a) 1-2 248 b)	Déchets de soie. . . . .	450,000
274-275 276-277	Minéraux métalliques (manganèse, pyrites, plomb, chromite) . .	5,800,000
274 f)	Minéraux de nickel . . . . .	7,800,000
549 a), b)	Emeri . . . . .	600,000
565	Pierre et terres minérales non métalliques (magnesite, bauxite). .	800,000

**XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en Lires italiennes
645	Essence de térébenthine . . . . .	8,500,000
655 a)	Colophane. . . . .	14,375,000
805	Peaux brutes . . . . .	10,000,000
951	Chiffons. . . . .	2,000,000
924 a) b)	Graines non oléagineuses . . . . .	100,000
	Autres marchandises . . . . .	50% de l'importation correspondante en 1934

LISTE B

LISTE DES CONTINGENTS SPÉCIAUX DE MARCHANDISES ITALIENNES  
QUE LE GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE S'ENGAGE À OCTROYER  
POUR L'IMPORTATION EN GRÈCE.

N. du tarif hellénique	MARCHANDISES	Contingents annuel
3 a) 5	Fromage Parmesan . . . . .	Drs. 1,500,000
96	Machines à coudre . . . . .	Kgs. 40,000
89-99 excepté 96	Machines industrielles . . . . .	Drs. 25,000,000
135 a)	Machines à écrire . . . . .	pièces 30
138	Horlogerie . . . . .	Drs. 3,000,000
159 a) 5	Acide citrique . . . . .	Tonn. 100
163	Huiles essentielles . . . . .	Kgs. 5,000
ex 177	Cartons pour fabrication de valises . . . . .	Drs. 5,600,000
ex 177	Cartons en fibre vulcanisée . . . . .	Drs. 1,300,000
181 f)	Papier cellophane . . . . .	Kgs. 30,000
266 c)	Voitures automobiles ordinaires . . . . .	Drs. 5,000,000
266 d) 1	Chassis pour camions . . . . .	Tonn. 20
266 d) 4, 5, 6	Pneumatiques et chambres à air . . . . .	Drs. <sup>(1)</sup> 22,000,000

(1) Contingent utilisable à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1939 dans la mesure correspondante au II<sup>e</sup> semestre.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI GRECIA  
ALLA LEGAZIONE D'ITALIA IN ATENE

Monsieur le Ministre,

Athènes, le 14 juin 1939.

Par lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« En me référant aux conversations qui ont eu lieu au sujet des modifications à apporter à l'Accord Commercial entre la Grèce et l'Italie, signé à Rome le 15 janvier 1938, en vue de développer les échanges commerciaux entre les deux Pays, j'ai l'honneur de Vous communiquer que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui suit:

1<sup>o</sup> La liste des contingents de marchandises originaires et en provenance de la Grèce à importer en Italie, dont il est question à l'article 1 de l'Accord susdit, est remplacée par la liste A ci-annexée.

2<sup>o</sup> La liste des contingents spéciaux que le Gouvernement hellénique s'engage à octroyer pour l'importation des marchandises italiennes en Grèce, dont il est question à l'article 2 de l'Accord susdit, est remplacée par la liste B ci-annexée.

En outre le Gouvernement hellénique s'engage à apporter, à son régime de contingentement, la modification suivante:

50 K — Pipes en bruyère — passage au tableau B.

Toute autre disposition de l'Accord du 15 janvier 1938, reste inchangée ».

En vous accusant réception de la lettre ci-dessus, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement Hellénique est d'accord sur son contenu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

N. MAVROUDIS.

Annexée à la lettre de la Légation d'Italie n. 4467 LISTE A.

LISTE DES CONTINGENTS DE MARCHANDISES ORIGINAIRES  
ET EN PROVENANCE DE LA GRÈCE À IMPORTER EN ITALIE.

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en Lires italiennes
33-35 a)	Poissons frais . . . . .	1,450,000
83	Olives sèches . . . . .	100,000
84 b)	Raisins secs . . . . .	600,000
88	Caroubes . . . . .	1,000,000
98 a) 1	Olives en saumure . . . . .	300,000
115 a) 1	Tabacs en feuilles . . . . .	18,000,000
118	Olives fraîches destinées au pressurage . . . . .	1,450,000
125 e)	Huile d'olive . . . . .	20,000,000
248 a) 1-2 248 b)	Déchets de soie . . . . .	450,000
274-275 276-277	Minéraux métalliques (manganèse, pyrites, plomb, chromite) . .	5,800,000
274 f)	Minéraux de nickel . . . . .	7,800,000

**XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en Lires italiennes
549 a), b)	Emeri . . . . .	600,000
565	Pierre et terres minérales non métalliques (magnesite, bauxite) .	800,000
645	Essence de térébenthine . . . . .	8,500,000
655 a)	Colophane . . . . .	14,375,000
805	Peaux brutes . . . . .	10,000,000
951	Chiffons . . . . .	2,000,000
924 a) b)	Graines non oléagineuses . . . . .	100,000
	Autres marchandises . . . . .	50 % de l'importation correspondante en 1934

*Annexée à la lettre de la Légation d'Italie n. 4467 LISTE B.*

**LISTE DES CONTINGENTS SPÉCIAUX DE MARCHANDISES ITALIENNES  
QUE LE GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE S'ENGAGE À OCTROYER  
POUR L'IMPORTATION EN GRÈCE.**

N. du tarif hellénique	MARCHANDISES	Contingents annuel
3 a) 5	Fromage Parmesan . . . . .	Drs. 1,500,000
96	Machines à coudre . . . . .	Kgs. 40,000
89-99 excepté 96	Machines industrielles . . . . .	Drs. 25,000,000
135 a)	Machines à écrire . . . . .	pièces 30
138	Horlogerie . . . . .	Drs. 3,000,000
159 a) 5	Acide citrique . . . . .	Tonn. 100
163	Huiles essentielles. . . . .	Kgs. 5,000
ex 177	Cartons pour fabrication de valises. . . . .	Drs. 5,600,000
ex 177	Cartons en fibre vulcanisée . . . . .	Drs. 1,300,000
181 f)	Papier cellophane . . . . .	Kgs. 30,000
266 c)	Voitures automobiles ordinaires . . . . .	Drs. 5,000,000
266 d) 1	Chassis pour camions . . . . .	Tonn. 20
266 d) 4, 5, 6	Pneumatiques et chambres à air. . . . .	Drs. <sup>(1)</sup> 22,000,000

(1) Contingent utilisable à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1939 dans la mesure correspondante au II semestre.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934 e del Protocollo che modifica l'articolo 11 dell'Accordo del 3 dicembre 1937 per regolare gli scambi commerciali. (429)**

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 29 giugno 1939:

a) Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934;

b) Protocollo che modifica l'articolo 11 dell'Accordo italo-bulgaro del 3 dicembre 1937, per regolare gli scambi commerciali.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui agli accordi anzidetti.

**PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE L'ITALIE ET LA BULGARIE SIGNÉ À ROME LE 30 JUILLET 1934**

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier de la manière suivante le Traité de Commerce et de Navigation stipulé entre l'Italie et la Bulgarie le 30 juillet 1934:

I. — Le Gouvernement Bulgare renonce au droit conventionnel de lires 7,35 par quintal, établi jusqu'à la concurrence de 5.000 quintaux par an, pour les pruneaux de provenance bulgare dits de Kustendil, mentionnés à la remarque de la position *ad* 96 du tarif douanier italien.

Il renonce aussi à la consolidation de l'exemption du droit de douane prévue pour les peaux pour pelleterie crues, fraîches ou sèches dont au n° 806 du tarif douanier italien.

II. — Dans la liste Annexe B, relative au tarif des droits à l'entrée en Bulgarie, les droits de douane prévus pour les positions 354 et 355 restent modifiées comme suit:

NUMÉROS DU TARIF BULGARE	DENOMINATION DES MARCHANDISES	DROIT D'ENTRÉE PAR 100 KGS. EN LEVAS OR
354	Filés de coton à un bout:	
	A) non blanchis:	
	1°) non retors:	
	a) jusqu'au n° 12 anglais inclusivement . . . . .	55
	b) du n° 14 au n° 24 anglais inclusivement . . . . .	60
	c) au dessus du n° 24 anglais . . . . .	80
	2°) retors:	
	a) jusqu'au n° 12 anglais inclusivement . . . . .	60
	b) du n° 14 au n° 24 anglais inclusivement . . . . .	70
	c) au dessus du n° 24 anglais . . . . .	100
	B) blanchis ou mercerisés:	
	1°) jusqu'au n° 12 anglais inclusivement . . . . .	70
	2°) du n° 14 au n° 24 anglais inclusivement . . . . .	80
	3°) au dessus du n° 24 anglais . . . . .	110
	C) teints ou imprimés, même mercerisés:	
	1°) jusqu'au n° 12 anglais inclusivement . . . . .	115
	2°) du n° 14 au n° 24 anglais inclusivement . . . . .	120
	3°) au dessus du n° 24 anglais . . . . .	120
355	Filés à deux bouts ou plus:	
	a) non blanchis . . . . .	100
	b) blanchis ou mercerisés . . . . .	140
	c) teints ou imprimés, même mercerisés. . . . .	200

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Sofia le plus tôt possible.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, toutefois, de le mettre en vigueur, à titre provisoire, par un échange de notes dans le plus bref délai possible.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 29 juin 1939.

*Pour l'Italie:*

GIANNINI

*Pour la Bulgarie:*

WATCHOFF

**PROTOCOLE**

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier l'article 11 de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Bulgarie pour régler les échanges commerciaux entre l'Italie, ses Possessions et Colonies et la Bulgarie, ainsi que les paiements y afférents, signé à Rome le 3 décembre 1937, comme suit:

*Art. 11.* — Le présent Accord aura effet jusqu'au 30 juin 1940.

Il s'entendra renouvelé par tacite reconduction d'année en année s'il n'est pas dénoncé au moins 2 mois avant la fin de l'échéance.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 29 juin 1939.

*Pour l'Italie:*

GIANNINI

*Pour la Bulgarie:*

WATCHOFF

**Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Londra il 1° marzo 1939 concernente l'esenzione dai diritti di dogana degli olii minerali impiegati nel traffico aereo. (431)**

**ART. 1.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale stipulata a Lon-

dra il 1° marzo 1939 concernente l'esenzione dai diritti di dogana degli olii minerali impiegati nel traffico aereo.

**ART. 2.**

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'articolo 7 della Convenzione medesima.

**CONVENTION POUR L'EXONÉRATION DE DROITS SUR LE COMBUSTIBLE ET LES LUBRIFIANTS UTILISÉS DANS LE TRAFIC AÉRIEN.**

(LONDRES, LE 1<sup>er</sup> MARS 1939).

*(Omissis).*

Désireux d'augmenter les facilités en matière de trafic aérien et, à cet effet, de conclure une convention tendant à assurer, moyennant réciprocité, certains avantages aux aéronefs,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires: *(Omissis).*

Qui, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions suivantes:

**ARTICLE 1<sup>er</sup>.**

(1) Chacune des Hautes Parties Contractantes accorde le traitement spécifié à l'article 2, suivant les conditions énoncées au paragraphe (2) du présent article, dans ceux de ses territoires auxquels la présente Convention est applicable, à tout aéronef civil (particulier ou

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

d'Etat) immatriculé dans le territoire d'une autre Haute Partie Contractante auquel s'applique la présente Convention, que l'aéronef effectue un vol isolé ou qu'il assure un service aérien régulier et qu'il soit utilisé pour des fins commerciales ou pour toute autre fin.

(2) Le traitement spécifié au paragraphe (1) (a) de l'article 2 est accordé lorsque l'aéronef fait un premier atterrissage dans un territoire auquel la présente Convention est applicable, après avoir pénétré dans ce territoire en venant, soit d'un autre territoire douanier de la Haute Partie Contractante à laquelle appartient le territoire d'atterrissage, soit d'un territoire appartenant à une autre Puissance, partie ou non à la présente Convention, à condition qu'aux termes des règlements en vigueur dans le territoire d'atterrissage, l'aéronef soit autorisé à y atterrir et qu'il accomplisse les formalités douanières prescrites dans ce territoire, que son atterrissage ait été volontaire ou non.

(3) Le traitement spécifié au paragraphe (1) (b) de l'article 2 est accordé lorsque l'aéronef quitte un aéroport douanier situé dans un territoire auquel la présente Convention est applicable pour gagner soit un autre territoire douanier de la Haute Partie Contractante à laquelle appartient le territoire de départ, soit un territoire appartenant à une autre Puissance, partie ou non à la présente Convention, à condition qu'aux termes des règlements en vigueur dans le territoire de départ, l'aéronef soit autorisé à prendre le départ et qu'il accomplisse les formalités douanières prescrites dans ce territoire.

ARTICLE 2.

(1) (a) A l'atterrissage, le combustible et les lubrifiants contenus dans les réservoirs de l'aéronef sont admis en franchise des droits de douane ou autres. Aucune quantité ne peut toutefois être débarquée en franchise, sauf temporairement, et sous contrôle douanier.

(b) Au départ, ou bien le combustible et les lubrifiants destinés au ravitaillement de l'aéronef sont livrés en franchise de tous droits de douane ou autres, ou bien les droits perçus sur ce combustible et ces lubrifiants sont remboursés.

(2) Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsqu'un aéronef, en dehors du cas d'atterrissage forcé, fait à nouveau escale dans le territoire dans lequel il s'est approvisionné, le bénéfice de la franchise stipulée au paragraphe (1) (b) du présent article peut être retiré pour les quantités consommées avant ladite escale.

(3) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra décider de n'accorder l'exonération prévue au paragraphe (1) (b) du présent article que si l'approvisionnement est fait à des postes placés sous surveillance douanière, ceux-ci devant alors permettre, sur chaque aéroport douanier, le ravitaillement des aéronefs dans des conditions normales.

(4) L'exonération et le remboursement des droits de douane ou autres seront effectués suivant les modalités d'exécution admises par les règlements applicables dans le territoire intéressé.

(5) L'expression « droits de douane ou autres » comprend les droits et taxes d'importation, d'exportation, d'accise et toutes espèces de droits ou taxes intérieurs perçus sur le combustible et les lubrifiants.

ARTICLE 3.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra accorder à tout moment un traitement plus favorable que celui qui est prévu à la présente Convention.

ARTICLE 4.

(1) La présente Convention, conclue et signée en français, portera la date de ce jour. Elle sera ouverte à la signature de tout autre pays jusqu'au 31 mai 1939. Au texte français, qui fait seul foi, seront joints des textes en allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, russe, et en toute autre langue, demandée par le Gouvernement d'un pays au nom duquel la Convention est signée. Ces textes auront la valeur de traductions officielles.

(2) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en fera connaître le dépôt aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ARTICLE 5.

(1) A partir du 1<sup>er</sup> juin 1939, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les pays au nom desquels elle n'aura pas été signée.

(2) La notification d'adhésion sera déposée auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en fera connaître le dépôt aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée.

ARTICLE 6.

Tout instrument de ratification ou notification d'adhésion peut être déposé sous la réserve que la ratification ou l'adhésion ne prendra effet que lorsque interviendra la ratification, l'adhésion ou la notification nécessaire (selon le cas) pour rendre la Convention applicable à certains pays, colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous la suzeraineté ou sous le mandat d'un autre pays, qui seront désignés dans ledit instrument.

ARTICLE 7.

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la réception par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du cinquième instrument de ratification ou notification d'adhésion. Les ratifications ou adhésions, dont l'effet est soumis à une condition prévue à l'article 6, ou qui comportent une réserve qui n'est pas visée par le paragraphe (1) de l'article 9, ne seront pas comptées dans ce nombre, jusqu'à ce que cette condition soit remplie ou que la réserve soit acceptée, conformément au paragraphe (2) de l'article 9, ou qu'elle soit retirée dans les conditions prévues au paragraphe (3) du même article.

ARTICLE 8.

Les ratifications et adhésions qui interviendront après le dépôt du cinquième instrument de ratification ou notification d'adhésion produiront leur effet trois mois, soit après la date de leur réception par le Gouvernement du Royaume-Uni, soit après la date à laquelle les conditions auxquelles leur effet est subordonné, conformément à l'article 6, se trouveront remplies, soit après la date où les réserves auxquelles elles sont subordonnées seront acceptées ou retirées.

ARTICLE 9.

(1) Les réserves apportées à l'application de la présente Convention, qui sont énoncées dans l'annexe ci-jointe, sont acceptées en ce qui concerne les territoires désignés dans ladite annexe.

(2) Tout Gouvernement qui serait disposé à ratifier la Convention ou à y adhérer ou à l'appliquer à un territoire quelconque en vertu de l'article 11, paragraphe (2), mais qui désirerait apporter à l'application de la Convention des réserves qui ne sont pas énoncées dans l'annexe, informera de son intention le Gouvernement du Royaume-Uni. Celui-ci communiquera immédiatement ces réserves aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels un instrument de ratification ou une notification d'adhésion aura été déposé, en leur demandant s'ils ont des objections à présenter. Si la réserve est formulée au cours des trois ans qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention, la même communication sera adressée aux Gouvernements des pays dont la signature n'a pas encore été suivie de ratification et à ceux des pays dont la ratification ou l'adhésion ne porte pas encore effet parce que son effet est subordonné à des conditions qui ne se trouvent pas encore remplies ou à des réserves qui ne sont pas encore acceptées. Si, dans un délai de six mois à partir de la date de la communication du Gouvernement du Royaume-Uni, aucune objection n'a été soulevée contre la réserve, celle-ci sera considérée comme acceptée.

(3) Au cas où des objections seraient soulevées, le Gouvernement du Royaume-Uni en informera le Gouvernement qui désire formuler une réserve et l'invitera à lui faire savoir s'il est disposé à ratifier la Convention ou à y adhérer sans la réserve, ou s'il préfère s'abstenir de toute ratification ou adhésion.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

(4) Chacune des Hautes Parties Contractantes peut retirer une réserve qui a été acceptée à son profit, en vertu des paragraphes (1) ou (2) du présent article, en adressant un avis de retrait au Gouvernement du Royaume-Uni. Celui-ci devra communiquer tout avis de retrait de réserve aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels un instrument d'adhésion aura été déposé.

(5) Étant donné que la présente Convention repose sur le principe de la réciprocité, aucune des Hautes Parties Contractantes n'est tenue d'accorder aux aéronefs immatriculés dans un territoire d'une autre Haute Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui, pour les aéronefs étrangers dans ledit territoire, résulte de la présente Convention et des réserves qui y sont annexées ou qui seront acceptées.

ARTICLE 10.

La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par notification adressée au Gouvernement du Royaume-Uni. La dénonciation deviendra effective six mois après la date de sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le pays dénonçant. Le Gouvernement du Royaume-Uni portera à la connaissance de tous les pays au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée, toute dénonciation reçue par lui, en indiquant la date de réception.

ARTICLE 11.

(1) Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou sous son mandat. Dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires mentionnés dans ladite déclaration.

(2) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ultérieurement notifier au Gouvernement du Royaume-Uni qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, trois mois après réception de cette notification par le Gouvernement du Royaume-Uni.

(3) Chacune des Hautes Parties Contractantes peut subordonner l'effet de la notification prévue au paragraphe (2) du présent article, à la ratification, l'adhésion ou la notification nécessaire (selon le cas) pour rendre la Convention applicable à certains pays, colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous la suzeraineté ou sous le mandat d'un autre pays, désignés par elle dans sa notification, et dans ce cas, la Convention ne sera applicable aux territoires désignés dans ladite notification que trois mois après la date à laquelle la condition en question se trouvera remplie.

(4) Chacune des Hautes Parties Contractantes peut à tout moment déclarer, par une notification adressée au Gouvernement du Royaume-Uni, qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention pour l'ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera d'être applicable à tout territoire désigné dans ladite notification six mois après sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni.

(5) Le Gouvernement du Royaume-Uni portera à la connaissance des Gouvernements de tous les pays au nom desquels la Convention aura été signée, ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée, toute déclaration faite conformément au paragraphe (1), et toute notification faite en vertu des paragraphes (2) et (4) du présent article.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus mentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le premier mars mil neuf cent trente-neuf en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; copie certifiée conforme en sera transmise aux Gouvernements de tous les pays au nom desquels la Convention aura été signée.

ANNEXE.

*Allemagne.*

Le Gouvernement allemand pourra refuser d'accorder le bénéfice de la présente Convention en ce qui concerne la taxe sur les huiles minérales perçues sur les combustibles ou lubrifiants indigènes.

*Belgique.*

Le Gouvernement belge pourra refuser d'accorder, en Belgique, le bénéfice des dispositions du paragraphe (1) (b) de l'article 2 de la présente Convention en ce qui concerne les lubrifiants.

*Bolivie.*

Le Gouvernement bolivien pourra refuser d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la présente Convention en ce qui concerne le combustible.

*Inde.*

1. — Aux fins de la présente Convention, les obligations de l'Inde seront interprétées:  
(i) comme si la Birmanie faisait partie du même territoire douanier que l'Inde et ce, aussi longtemps que la Birmanie accordera aux aéronefs quittant son territoire pour des destinations autres que l'Inde, des avantages analogues à ceux qui sont accordés en vertu de la Convention, que la Birmanie soit ou non un pays auquel la Convention est applicable;  
(ii) comme si les Etats indiens placés sous la suzeraineté de Sa Majesté le Roi Empereur faisaient partie du même territoire douanier que l'Inde britannique.

2. — Le Gouvernement de l'Inde pourra refuser d'accorder le bénéfice des dispositions de la présente Convention à un aéronef en provenance ou à destination de territoires étrangers situés dans l'Inde péninsulaire.

3. — Aux fins de l'article 2 (5), la Convention ne sera applicable qu'aux taxes et droits imposés par le Gouvernement central de l'Inde ou subordonnés à son contrôle.

*Indes néerlandaises.*

Aux fins de l'article 2 (5), la Convention ne sera pas applicable aux droits d'exportation qui pourraient être perçus aux Indes néerlandaises.

*Luxembourg.*

Le Gouvernement luxembourgeois pourra refuser d'accorder, au Luxembourg, le bénéfice des dispositions du paragraphe (1) (b) de l'article 2 de la présente Convention, en ce qui concerne les lubrifiants.

*Pologne.*

Le Gouvernement polonais, auquel il appartient d'assurer la conduite des affaires extérieures de la Ville libre de Dantzig, en vertu de l'article 104 du Traité de Versailles et des articles 2 et 6 de la Convention de Paris entre la République de Pologne et la Ville libre de Dantzig en date du 9 novembre 1920, se réserve le droit de déclarer, tant que la Pologne sera partie à la présente Convention, que la Ville libre de Dantzig est Partie Contractante à la présente Convention et qu'elle accepte les obligations et acquiert les droits en dérivant.

Cette réserve ne se rapporte pas aux dispositions de la présente Convention que la République de Pologne a contractées, en ce qui concerne la Ville libre de Dantzig, conformément à ses droits découlant des traités en vertu desquels la Pologne et Dantzig forment un seul territoire douanier.

La déclaration susvisée sera adressée au Gouvernement du Royaume-Uni.

Elle prendra effet trois mois après sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Le Gouvernement polonais pourra, à tout moment, dénoncer la présente Convention en ce qui concerne la Ville libre de Dantzig, par notification adressée au Gouvernement du

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Royaume-Uni. La dénonciation deviendra effective six mois après la date de sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni. Ce Gouvernement portera la déclaration ou la dénonciation prévues ci-dessus à la connaissance des Gouvernements de tous les pays au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels une notification d'adhésion aura été déposée.

*Suisse.*

Le Gouvernement suisse pourra refuser d'accorder le bénéfice des dispositions du paragraphe (1) (b) de l'article 2 de la présente Convention aux aéronefs n'assurant pas un service sur une ligne de transports aériens autorisée.

*Turquie.*

Le Gouvernement de la République turque pourra refuser d'accorder, en Turquie, le bénéfice des dispositions de l'article 2 (1) (b) de la présente Convention.

*Yougoslavie.*

Aux fins de l'article 2 (5), la Convention ne sera applicable qu'aux taxes et droits imposés en Yougoslavie au profit de l'Etat.

Toutefois, et nonobstant les dispositions de l'article 9 (5), aucun pays signataire ne pourra se prévaloir de cette réserve pour frapper le combustible et les lubrifiants utilisés par les aéronefs yougoslaves de droits ou taxes provinciaux ou locaux qui comporteraient une discrimination reposant sur l'immatriculation yougoslave de ces aéronefs.

**Nuove norme per la cessione obbligatoria dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero. (439)**

ART. 1.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 6, le funzioni attribuite all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, da tutte le disposizioni vigenti in materia di cessione obbligatoria di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero, saranno, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitate dall'Istituto predetto per conto e nell'interesse proprio.

ART. 2.

Il corrispettivo dei titoli esteri di cui al precedente articolo verrà calcolato in lire: per quanto riguarda il prezzo, sulla base del netto ricavo della vendita dei titoli sul mercato di realizzo; per quanto riguarda il cambio, sulle seguenti basi:

a) se si tratta di valuta estera liberamente trasferibile, ufficialmente quotata nel Regno, il cambio sarà quello di acquisto sulla base del corso ufficiale alla data in cui ha avuto luogo l'incasso del netto ricavo della vendita dei titoli;

b) se si tratta di valuta estera liberamente trasferibile non quotata ufficialmente nel Regno, si procederà anzitutto alla conversione in una delle valute liberamente trasferibili quotate e, successivamente si darà luogo al regolamento al cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione di conversione;

c) se si tratta di valuta estera non liberamente trasferibile e il trasferimento avviene per il tramite di un conto di clearing, il regolamento avrà luogo alle condizioni di trasferimento previste dai singoli accordi di clearing e precisamente con applicazione del cambio vigente nel giorno in cui per costituita disponibilità si è reso possibile il pagamento in Italia del controvalore trasferito; se invece il trasferimento non avviene per il tramite di un conto di clearing, si darà corso alla liquidazione alle condizioni ottenute dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero per il realizzo di tali ricavi.

ART. 3.

Il corrispettivo dei titoli italiani emessi all'estero, sarà regolato in lire al prezzo calcolato dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero sulla base della quotazione di acquisto del 15 del mese antecedente sul relativo mercato di emissione e al cambio di acquisto sulla base del corso ufficiale alla data in cui ha luogo il regolamento.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Il regolamento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero avrà luogo in Buoni del Tesoro novennali 5 per cento - 1944 - con godimento corrente, calcolati alla pari, salvo conguaglio, sulla cedola in corso, degli interessi alla data dell'operazione.

ART. 5.

Per le cessioni in corso al giorno della data di entrata in vigore della presente legge e cioè per quelle operazioni per le quali il cedente abbia compiuto tutti gli atti necessari per porre in grado l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero di procedere al realizzo dei titoli, i cedenti hanno facoltà di optare, purchè ne facciano esplicita richiesta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il regolamento alle condizioni precedentemente vigenti.

Sarà tuttavia in facoltà dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, di respingere, a proprio insindacabile giudizio, le richieste presentate ai sensi del precedente comma da coloro che non abbiano, per causa ad essi imputabile, adempiuto agli obblighi loro imposti dalle disposizioni precedentemente vigenti, nei termini preveduti dalle disposizioni stesse.

ART. 6.

Per le operazioni che, ai sensi del precedente articolo, sono ammesse al regolamento in base alle condizioni precedentemente vigenti, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, sempre che le operazioni stesse siano espletate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine tutte le residuali operazioni rientreranno nella gestione diretta dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e saranno regolate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

ART. 7.

È abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle della presente legge e sia con esse incompatibile.

ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.